

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
11 gennaio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 14/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 15/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali** 2
- Regolamento (CE) n. 16/2008 della Commissione, del 10 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 17/2008 della Commissione, del 10 gennaio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali 5
- Regolamento (CE) n. 18/2008 della Commissione, del 10 gennaio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007 7
- Regolamento (CE) n. 19/2008 della Commissione, del 10 gennaio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007 8

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/31/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante nomina di un supplente francese del Comitato delle regioni** 9

2008/32/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante nomina di un membro belga e di un supplente belga del Comitato delle regioni** 10

2008/33/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 11

2008/34/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante nomina di un supplente finlandese del Comitato delle regioni** 12

Commissione

2008/35/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 gennaio 2008, concernente un progetto di regolamento della Repubblica ellenica relativo all'etichettatura di prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato [notificata con il numero C(2007) 6750]**..... 13

2008/36/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2008, che autorizza l'immissione sul mercato di bevande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6]**..... 15

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio⁽¹⁾ alcuni Stati membri hanno riorganizzato i propri servizi doganali riducendo in misura considerevole il numero degli uffici. L'introduzione del trattamento elettronico delle procedure doganali di esportazione con controllo centralizzato ha ridotto la pertinenza dell'ufficio doganale di esportazione come base per l'applicazione delle percentuali dei controlli.
- (2) L'impiego di tecniche di gestione dei rischi, compresa l'analisi di rischio, dovrebbe inoltre condurre a ripartire i controlli fisici fra tutti gli esportatori. Tuttavia, l'obbligo di fissare la percentuale minima di controlli a livello dell'ufficio doganale di esportazione non consente di concentrare i controlli sui settori o gli esportatori in relazione ai quali dovrebbero essere prioritari e compromette dunque l'efficacia della loro ripartizione. Pertanto, per motivi di efficienza e semplicità e conformemente al

principio della gestione condivisa, è opportuno che gli Stati membri che applicano un'analisi di rischio conformemente alla normativa comunitaria possano scegliere di applicare la percentuale minima di controlli a livello nazionale anziché a livello degli uffici doganali di esportazione.

- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 386/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 386/90 è aggiunto il comma seguente:

«Qualora applichi il secondo comma, lo Stato membro può scegliere di sostituire la percentuale del 5 % per ufficio doganale con una percentuale del 5 % per l'insieme del suo territorio. Prima di applicare o cessare di applicare quanto disposto nel presente comma, lo Stato membro ne informa la Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA

⁽¹⁾ GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

REGOLAMENTO (CE) N. 15/2008 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2007****che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione,

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo,

*«Articolo 12***Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

considerando quanto segue:

La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.

(1) Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull'intero territorio della Comunità.

La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.;

(2) Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande.

2) all'articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse;

3) all'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(3) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

«4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. NUNES CORREIA

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

REGOLAMENTO (CE) N. 16/2008 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	161,6
	MA	63,0
	TN	129,8
	TR	107,8
	ZZ	115,6
0707 00 05	JO	167,7
	MA	41,7
	TR	85,8
	ZZ	98,4
0709 90 70	MA	112,8
	TR	98,8
	ZZ	105,8
0709 90 80	EG	313,6
	ZZ	313,6
0805 10 20	CL	64,2
	EG	44,1
	IL	46,8
	MA	65,6
	TR	84,4
	ZA	35,8
	ZZ	56,8
0805 20 10	MA	86,5
	ZZ	86,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	59,5
	IL	61,7
	PK	42,8
	TR	87,1
	ZZ	62,8
0805 50 10	EG	77,2
	IL	149,9
	TR	125,8
	ZA	76,9
	ZZ	107,5
0808 10 80	CA	95,9
	CN	95,5
	MK	38,0
	TR	118,1
	US	107,5
	ZA	89,0
	ZZ	90,7
0808 20 50	CN	52,3
	US	94,6
	ZA	134,7
	ZZ	93,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 17/2008 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dall'11 gennaio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,34 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	27,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,34 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	27,63 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3081
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	30,81
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	30,03
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	30,03
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3081

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 18/2008 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade il 10 gennaio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 10 gennaio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 35,033 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 19/2008 DELLA COMMISSIONE**del 10 gennaio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 9 gennaio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 408,83 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 9 gennaio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17).

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

recante nomina di un supplente francese del Comitato delle regioni

(2008/31/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra MORIN,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Jean-Jacques FRITZ, conseiller régional de la région Alsace, è nominato supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2007****recante nomina di un membro belga e di un supplente belga del Comitato delle regioni****(2008/32/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato del sig. LETERME. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alla nomina quale membro del sig. SAUWENS,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

il sig. Johan SAUWENS, membro del Parlamento fiammingo,

e

b) quale supplente:

il sig. Ludwig CALUWE, membro del Parlamento fiammingo.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
A. COSTA

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2007****recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni****(2008/33/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. M. GÓMEZ-REINO LECOQ,

DECIDE:

Articolo 1

La Sig.ra Elsa CASAS CABELLO, Comisionada de Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Canarias, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

A. COSTA

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2007
recante nomina di un supplente finlandese del Comitato delle regioni
(2008/34/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Håkan NORDMAN,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Martina MALMBERG, presidente del consiglio municipale d'Inkoo, è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata dell'attuale mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
A. COSTA

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2008

concernente un progetto di regolamento della Repubblica ellenica relativo all'etichettatura di prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato

[notificata con il numero C(2007) 6750]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2008/35/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, le autorità greche hanno notificato alla Commissione il 15 maggio 2007 un progetto di regolamento recante disposizioni specifiche sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato.
- (2) Conformemente al progetto di regolamento notificato, i prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato devono essere dotati di un'etichetta sulla quale figura la data di produzione e l'origine dell'impasto congelato.
- (3) Conformemente a quanto previsto all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale.
- (4) La direttiva 2000/13/CE contiene disposizioni per quanto riguarda l'indicazione sull'etichetta dell'origine dei prodotti alimentari (articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8)

nonché sulle indicazioni di date per i prodotti alimentari (articolo 9, paragrafo 5). Secondo queste disposizioni, indicazioni specifiche sul luogo d'origine o la provenienza del prodotto alimentare sono obbligatorie soltanto sull'etichetta del prodotto alimentare, dove la mancanza di indicazioni in proposito può indurre in errore il consumatore a livello sostanziale circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (articolo 3, paragrafo 1, punto 8).

- (5) L'indicazione obbligatoria sull'etichetta del paese d'origine dell'impasto congelato costituirebbe un onere supplementare per quegli operatori commerciali del settore alimentare che producono pane a partire da un impasto proveniente da un altro Stato membro, costituendo pertanto un potenziale ostacolo alla libera circolazione dei beni e compromettendo il buon funzionamento del mercato unico. I casi in cui possono essere accettate disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in generale sono elencati in maniera esaustiva all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE. Oltre ai casi connessi alla tutela della salute pubblica, queste misure possono essere ammesse soltanto quando sono giustificate dalla repressione delle frodi o dalla tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.
- (6) Le motivazioni della notifica della Repubblica ellenica fanno riferimento a motivi igienici e quindi alla tutela della salute pubblica. La notifica greca non prende in considerazione il fatto che esiste una base definita di norme comuni sull'igiene alimentare, in particolare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾. La notifica greca non contiene alcuna prova che le misure notificate siano necessarie per raggiungere un livello più elevato di tutela della salute pubblica.

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, quinto trattino, della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione del termine minimo di conservazione per i prodotti di panetteria e di pasticceria non è necessaria, dal momento che disposizioni comunitarie impongono altri tipi di indicazione. La normativa comunitaria non prevede altre regole o l'indicazione di altre date, a parte l'esenzione dei prodotti di panetteria dall'indicazione della durata minima di conservazione.
- (8) L'obbligo di indicazione sull'etichetta della data di produzione dell'impasto congelato riguarderebbe in modo particolare i prodotti provenienti da altri Stati membri che possono essere commercializzati soltanto dopo essere stati sottoposti ad un procedimento di conservazione quale il congelamento. Quest'obbligo costituisce pertanto un ostacolo potenziale alla libera circolazione delle merci e compromette il buon funzionamento del mercato unico.
- (9) Conformemente alla giurisprudenza le autorità nazionali competenti devono dimostrare che, da un lato, le misure previste sono necessarie per raggiungere l'obiettivo che si prefiggono e, dall'altro, che le misure stesse sono conformi al principio della proporzionalità (cfr. sentenza del 30 novembre 1983, *Van Bennekom*, causa 227/82, RACC. 1983, pag. 03883, paragrafo 40; sentenza del 13 marzo 1997, *Morellato*, causa C-358/95, RACC. 1997, pag. I-01431, paragrafo 14, e sentenza dell'8 maggio 2003, *ATRAL*, causa C-14/02, RACC. 2003, pag. I-4431, paragrafo 67).
- (10) Le misure notificate, applicate a titolo unilaterale e indiscriminatamente da parte della Repubblica ellenica, potrebbero ostacolare il commercio intracomunitario in misura eccessiva. I produttori o gli operatori che utilizzano impasti provenienti da altri Stati membri sarebbero obbligati a predisporre un'etichettatura specifica.
- (11) La Commissione prosegue le discussioni con gli Stati membri relativamente all'indicazione sulle etichette dell'origine dei prodotti alimentari.
- (12) Alla luce di queste osservazioni, la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2000/13/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
- Articolo 1*
- La Repubblica ellenica si astiene dall'adottare il suo progetto di decreto sull'etichettatura dei prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato.
- Articolo 2*
- La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
- Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.
- Per la Commissione*
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2008

che autorizza l'immissione sul mercato di bevande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2008) 6]***(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

(2008/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 ottobre 2004 la Teriaka Ltd Paulig Group ha presentato alle autorità competenti finlandesi una richiesta relativa all'immissione sul mercato di bevande a base di riso addizionate di fitosteroli quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

(2) Il 12 gennaio 2005 l'organismo finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in base alla quale le bevande a base di riso addizionate di fitosteroli sono idonee al consumo umano.

(3) Il 31 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4) Entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione, conformemente a tale disposizione.

(5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata il 28 ottobre 2005.

(6) Il 15 febbraio 2006 l'EFSA ha adottato la dichiarazione del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie riguardante la richiesta presentata dalla Commissione relativamente a un nuovo alimento: bevande a base di riso addizionate di fitosteroli.

(7) In tale dichiarazione il gruppo di esperti sostiene che non vi è motivo di ritenere che l'introduzione di bevande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli aumenterà il rischio di un consumo eccessivo dei fitosteroli.

(8) Dalla valutazione scientifica risulta che le bevande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9) Il regolamento (CE) 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo ⁽²⁾, garantisce che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per evitare un'assunzione eccessiva di fitosteroli addizionali.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le bevande a base di riso addizionate di fitosteroli/fitostanoli indicate nell'allegato possono essere immesse sul mercato comunitario quali nuovi prodotti alimentari.

Articolo 2

1. Le bevande a base di riso di cui all'articolo 1 sono presentate in modo da essere facilmente suddivise in porzioni contenenti un massimo di 3 g (nel caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (nel caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli addizionati.

2. Il tenore di fitosteroli/fitostanoli addizionati presenti nei contenitori di bevande a base di riso non supera 3 grammi.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è la Teriaka Ltd., Siirakuja 3, 01490 Vantaa, Finlandia.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Caratteristiche dei fitosteroli e dei fitostanoli addizionati alle bevande a base di riso**Definizione**

I fitosteroli e i fitostanoli sono steroli e stanoli estratti dalle piante e possono essere presentati come steroli e stanoli liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.

Composizione (metodo GC-FID o equivalente)

- < 80 % β -sitosterolo
- < 15 % β -sitostanolo
- < 40 % campesterolo
- < 5 % campestanolo
- < 30 % stigmasterolo
- < 3 % brassicasterolo
- < 3 % altri steroli/stanoli

Contaminazione/purezza (metodo GC-FID o equivalente)

I fitosteroli e fitostanoli estratti da fonti diverse da oli vegetali per uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 % dell'ingrediente a base di fitosterolo o fitostanolo.
